

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo V - Delle donazioni

Art. 770 Donazione remuneratoria

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi .